

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Gara a procedura telematica aperta svolta dalla Provincia di Vicenza in qualità di stazione unica appaltante per conto del comune di Sandrigo per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale e mercatale e delle pubbliche affissioni e del servizio della riscossione coattiva delle entrate tributarie e altre entrate comunali periodo 01/01/2024 – 31/12/2026.
Ente affidante	Comune di Sandrigo
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Procedura di gara aperta
Durata del contratto	3 (tre) anni dal 01/01/2024 al 31/12/2026 con facoltà di rinnovo di ulteriori 3 (tre)

R.U.P.

Nominativo	Maria Letizia Maggian
Area	Area I – Finanziaria, tributi
Telefono	0444461633
e-mail	letiziamaggian@comune.sandrigo.vi.it

Allegato sub A)

RELAZIONE ISTRUTTORIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE, DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare le ragioni ed il rispetto della sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria in relazione alla procedura di affidamento del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e del servizio delle pubbliche affissioni, compreso il servizio di affissione dei manifesti, la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed altre entrate del Comune di Sandrigo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che stabilisce, in materia di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni nella materia delle proprie entrate, anche tributarie, che “qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali” e, conseguentemente, dal comma 20, art. 34 del D. L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 che recita: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PREMESSA

Il Comune di Sandrigo ha istituito dal 01.01.2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 01/03.2/21 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

I suddetti canoni hanno sostituito dal 01.01.2021 i seguenti tributi applicati nel Comune di Sandrigo fino al 31.12.2020: l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni disciplinata dal Capo I del D.Lgs. 507/1993, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinata dal Capo II del D.Lgs. 507/1993 e limitatamente ai casi di occupazioni temporanee i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il Comune di Sandrigo con determinazione dell'Area finanziaria n. 492 del 01.10.2018 ha affidato esternamente la gestione del servizio pubbliche affissioni e la gestione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi sostituiti dai canoni di cui alla Legge n. 160/2019 nonché la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed altre entrate alla società I.C.A.- imposte comunali affini - s.r.l. dal 01.01.2018 al 31.12.2019.

Il Comune di Sandrigo con determina dell'Area finanziaria n. 551 del 23/10/2019 ha **prorogato** per ulteriori due anni e precisamente dal 0/01/2020 al 31/12/2021, l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva, dell'Imposta Comunale sulla pubblicità, dei Diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della riscossione coattiva delle altre entrate comunali", alla Società ICA Srl, come previsto dal Capitolato d'oneri.

A seguito dell'emergenza COVID-19, con determinazione del Responsabile dell'Area finanziaria n. 679 del 20/12/2021, il Comune di Sandrigo ha rinegoziato il contratto Rep. N. 1700/2018 in corso con la Società I.C.A. SRL con sede legale a Roma via Donizetti n.1 e sede amministrativa in La Spezia , Viale Italia n.136 P.IVA 01062951007 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva, dell'Imposta Comunale sulla pubblicità, dei Diritti sulle pubbliche affissioni, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della riscossione coattiva delle altre entrate Comunali allungando la durata contrattuale di cui al richiamato contratto di due anni e pertanto fino al 31/12/2023 alle medesime condizione del contratto rinegoziato quale misura di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art. 165 del d. lgs 50/2016.

Normativa

Il servizio è disciplinato dalle seguenti norme:

- ❖ D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- ❖ D.Lgs 446/1997 art. 52 e art.53;
- ❖ Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. – art. 1 commi dal 786 al 847 D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 – art. 2 bis;
- ❖ Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2021;
- ❖ Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2018 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20/07/2020;

- ❖ Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 08/03/2021 di approvazione delle tariffe canone unico patrimoniale anno 2021;

Disciplina dei servizi pubblici locali

La disciplina dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni numerose modifiche.

La norma di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, giunge al termine di un lungo e complesso iter normativo, caratterizzato da una cospicua e a volte caotica produzione legislativa.

Il referendum popolare del 12-13 giugno 2011 ha abrogato la disciplina contenuta nell'art. 23 bis del D.L. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) che stabiliva significativi principi in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il vuoto normativo è stato colmato dall'art. 4 del D.L. n.138/2011 (convertito nella legge 148/2011), che ha riproposto nella sostanza ed in larga parte la disciplina dell'articolo abrogato. La sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 ha quindi azzerato la normativa contenuta nell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata dalla detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell'ordinamento europeo, e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale.

Secondo il quadro normativo in essere la modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del soggetto gestore, sono le seguenti:

1. Il ricorso al mercato;
2. Il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato;
3. L'affidamento in house.

La prima modalità rappresenta il modello della così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza.

La seconda modalità si riferisce al fenomeno delle società miste, il quale si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio, in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima.

La terza modalità è il cosiddetto "in house" che consente l'affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'ente affidante. Ciò è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni:

- a. totale partecipazione pubblica;
- b. controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi;
- c. realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Il D.L. 179/2012, all'art. 34, comma 20, convertito in L. 221/2012 ha disposto che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto della ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

A sua volta l'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce, in materia di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni nella materia delle proprie entrate, anche tributarie, che "*qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche*

disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali".

Il legislatore richiede quindi che vengano esplicitate:

1. Le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad operare questa scelta dell'affidamento al mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati;
2. La sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
3. I contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Con la presente relazione si illustrano nelle sezioni che seguono i contenuti richiesti dal legislatore.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Considerato che l'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", nel presente paragrafo si esamina brevemente il significato di tali termini ed i connessi obblighi, tenuto presente che i servizi oggetto della presente concessione sono inquadrabili tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Il servizio pubblico può essere individuato come attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato. Il servizio universale è invece definito in considerazione degli effetti perseguiti, tesi a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. Le due definizioni rappresentano, in definitiva, i due lati di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" l'attenzione è rivolta al soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza sugli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Il Consiglio di Stato (sentenza 1 aprile 2011, n. 2012) ha chiarito che si è in presenza di un servizio di interesse economico generale a condizione che "il servizio sia volto a soddisfare direttamente bisogni della collettività e sia direttamente fruibile da parte dei cittadini: che il rischio per la gestione del servizio sia assunto dal gestore e non sia a carico dell'amministrazione; che la remunerazione avvenga tramite tariffazione e gravi sugli utenti; che il rapporto sia trilaterale tra amministrazione appaltatore o concessionario e utenti".

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che gli stessi si sostanziano nei requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio, per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. La ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

I servizi oggetto della concessione comprendenti il complesso delle attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali sono considerati servizi pubblici a rilevanza economica. Inoltre, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale (il criterio della c.d. remuneratività potenziale). Il servizio ha rilevanza economica quando da quella attività, chi la gestisce, ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi.

Situazione che nel caso di specie risulta determinata dall'applicazione sul riscosso di un canone fisso e per la sola riscossione coattiva di un aggio da definirsi a base di gara.

Ad oggi tali servizi sono affidati a terzi con gli obiettivi di garantire la gestione complessiva delle attività delle entrate affidate e supportare i contribuenti negli adempimenti relativi ai tributi minori, di verificare la correttezza degli adempimenti attraverso l'effettuazione di controlli sul territorio, di garantire lo svolgimento del servizio di attacchinaggio e le attività tecniche e amministrative ad esso correlate, di garantire la gestione del contenzioso dei tributi specificatamente affidati al concessionario e la riscossione volontaria e coattiva delle entrate. Per il servizio di riscossione del canone unico patrimoniale e mercatale e per il servizio pubbliche affissioni viene riconosciuto al

Comune un Canone fisso annuale garantito mentre per la riscossione coattiva delle entrate comunali il servizio è remunerato unicamente ad aggio sull'ammontare lordo complessivamente riscosso.

Ciò posto, si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento in esclusiva ad un soggetto terzo del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei canoni e del servizio pubbliche affissioni di cui alla Legge n. 160/2019, in relazione alla necessità di acquisire un partner privato dotato delle capacità organizzativa e finanziaria sufficienti per acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico.

Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire obiettivi di interesse pubblico.

Il **Soggetto Gestore** espletterà tutte le attività di seguito sinteticamente elencate, secondo le modalità dettagliatamente illustrate e ampliate nel capitolato speciale:

- a) dovrà garantire via web l'accesso delle informazioni tributarie e delle posizioni relative ai contribuenti utilizzando a tal fine idonei supporti informatici, nonché mettere a disposizione dei contribuenti ogni utile informazione per la completa comprensione delle fattispecie oggetto di riscossione, nonché dei diritti ad essi spettanti in ordine agli atti notificati;
- b) dovrà predisporre la carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con il Comune le specificità e dandone adeguata pubblicità, nonché prevedendone la pubblicazione sul sito della Società.;
- c) l'invio a tutti i contribuenti di un invito di pagamento volto a favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni amministrative e interessi. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce e nello stesso dovranno essere specificate anche le forme di pagamento a disposizione del contribuente L'invio ed altre eventuali comunicazioni ai contribuenti devono essere spediti a spese del concessionario;
- d) la messa a disposizione del contribuente della modulistica, nonché gli atti normativi e regolamentari relativi alle entrate oggetto della presente concessione;
- e) predisporre e mantenere nell'ambito del territorio comunale, per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio per la gestione dei servizi affidati con possibilità di ricevimento dell'utenza;
- f) la gestione e l'emissione degli avvisi di accertamento e di liquidazione e la gestione dei rimborsi;
- g) la gestione della riscossione volontaria e coattiva delle entrate affidate (il materiale introito dell'entrata confluirà comunque su un conto corrente bancario o postale intestato all'Ente in base alla normativa vigente);
- h) la gestione e la cura del contenzioso in tutti i suoi gradi di giudizio;
- i) la gestione del programma di recupero dell'abusivismo;
- j) l'effettuazione periodica di censimenti al fine di contrastare l'evasione dei canoni oggetto della concessione;
- k) l'erogazione del servizio di affissione, a titolo gratuito, per conto del Comune, dei manifesti di natura istituzionale, sociale, culturale e ricreativa delle attività patrocinate o organizzate direttamente dal Comune
- l) l'erogazione del servizio di affissione a richiesta dell'utenza con le modalità, tempi e tariffe previste dalla normativa vigente e dal regolamento comunale;
- m) la manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni di proprietà comunale e date in consegna al Concessionario per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni;

- n) l'attivazione tutte le nuove forme di pagamento che l'Amministrazione comunale vorrà mettere a disposizione del contribuente o da introduzione di legge.

Inoltre il **Soggetto Gestore** dovrà:

- ✓ essere in possesso di particolari requisiti tecnici ed abilitazioni, necessari ai sensi di legge e richiesti dall'amministrazione Comunale in sede di gara;
- ✓ farsi carico di tutte le spese inerenti la gestione del servizio, comprese quelle dirette ed indirette derivanti dalla gestione del contenzioso in tutti i suoi gradi di giudizio;
- ✓ disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione comunale. Il personale dell'affidatario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario medesimo. L'Amministrazione comunale rimane completamente estranea ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società affidataria ed il personale. I servizi sinteticamente sopra elencati sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

Resteranno in capo al Comune:

- ✓ la competenza nella determinazione delle tariffe dei canoni e del servizio pubbliche affissioni oggetto della concessione,
- ✓ il materiale introito del pagamento derivante dall'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali derivanti da avvisi di accertamento non pagati o da ordinanze per sanzioni o da ingiunzioni per mancato pagamento di altre entrate patrimoniali, che avverrà da parte dell'utenza su un conto corrente bancario o postale intestato all'ente ai sensi della normativa vigente,
- ✓ la possibilità di modificare i Regolamenti Comunali che disciplinano le suddette entrate con la possibilità di modificare o introdurre nuove esenzioni e riduzioni a cui il soggetto affidatario dovrà attenersi,
- ✓ la possibilità di modificare o sospendere le scadenze di pagamento delle entrate oggetto della concessione,
- ✓ attuare sistemi di controlli attraverso la richiesta al concessionario di rendicontazioni periodiche e attraverso la disposizione da parte del responsabile dei tributi o altro funzionario individuato dall'Ente di ispezioni e controlli sull'andamento del servizio.

Standard del servizio

Il Concessionario, nella gestione di tutti i servizi e nell'espletamento delle attività affidate, è obbligato al rispetto delle previsioni di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994 "Principi nell'erogazione dei servizi pubblici" ed inoltre è tenuto al rispetto integrale dei contenuti del Capitolato speciale d'appalto oltretutto delle normative vigenti e in divenire, sia con riferimento alle norme di tutela dei diritti degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, che inducono l'Amministrazione Comunale ad operare la scelta di affidamento ad un soggetto terzo, dotato delle capacità organizzativa e finanziaria sufficienti per acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico. delle entrate oggetto della presente relazione, improntata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità.

La gestione dei tributi sostituiti relativi all'imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni e alla C.O.S.A.P. non viene effettuata direttamente dall'Ente da oltre trent'anni, tale per cui il know how specifico in questo ambito si è storicamente sviluppato all'esterno dell'Ente.

Il Comune di Sandrigo non ha pertanto sviluppato nel tempo una struttura amministrativa ed organizzativa all'interno dell'ufficio Tributi in grado di gestire in economia le attività relative ai servizi oggetto della presente concessione. In particolare non si dispone delle risorse strumentali, informatiche ed economiche necessarie a garantire una gestione complessiva dei canoni e del servizio delle pubbliche affissioni e soprattutto non si dispone di risorse umane interne a cui affidare lo svolgimento continuativo e complessivo delle attività legate ai servizi di cui in oggetto.

L'Ente altresì non ha una struttura operativa in grado di garantire una sistematica attività di repressione all'abusivismo pubblicitario, di recupero dell'evasione dei tributi ed una tempestiva attività di riscossione coattiva e di recupero delle somme dovute.

Inoltre con l'introduzione del canone unico e del canone mercatale la gestione degli stessi deve necessariamente seguire un unico iter gestionale al fine di garantire coerenza, efficienza e economicità dell'attività di accertamento e riscossione, tale per cui si rende necessario individuare un unico soggetto Gestore.

Si rileva, pertanto, che una prosecuzione nell'esternalizzazione del servizio di cui all'oggetto, costituisce l'unica modalità percorribile per la gestione dello stesso e per il raggiungimento di tutti gli obiettivi di miglioramento che l'Amministrazione comunale intende perseguire.

Tutto ciò evidenziato, l'Amministrazione Comunale ha valutato che il modulo ottimale per la gestione del servizio in oggetto è individuato nella concessione dei servizi, prevista dall'art. 176 e seguenti del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023, che garantisce la riconduzione in capo al soggetto concessionario del rischio gestionale in ordine al servizio affidato e la possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione dei servizi in concessione, grazie alla sostanziale autonomia operativa del concessionario e conseguentemente alla possibilità di realizzare attività innovative e migliorative inerenti la qualità del servizio reso.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impegnato. E' totalmente trasferito in capo al Concessionario il rischio imprenditoriale e operativo derivante dalla gestione dei servizi affidati.

Il Servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D. Lgs. 446/1997 che stabilisce che qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. Il soggetto affidatario sarà scelto tra quelli iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997 ed opererà in autonomia, seppure tenendo conto degli indirizzi dell'Amministrazione e delle condizioni previste nel capitolato tecnico di gara, ed avrà l'onere e la responsabilità di tutte le attività poste in essere.

Agli Uffici Comunali risulterà attribuita l'attività di controllo sulla correttezza ed efficacia ed efficienza delle attività poste in essere dal Concessionario.

Il Concessionario sarà individuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ritenuto idoneo a garantire la ricercata qualità del servizio attraverso la costruzione di un adeguato capitolato coerente con gli obiettivi prefissati.

La procedura di gara sarà espletata con procedura aperta ai sensi dell'art. del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Il presente servizio in concessione è compensato come segue:

- a. per il servizio di gestione, riscossione ordinaria e coattiva ed accertamento del canone unico patrimoniale e mercatale, delle pubbliche affissioni e delle attività residuali di accertamento e riscossione riferite all'imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e al canone per l'occupazione di suolo pubblico il concessionario è tenuto a corrispondere al comune un canone annuo netto fisso, nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara.
- b. per il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle altre entrate comunali il concessionario viene compensato con un aggio sulle riscossioni complessive a qualsiasi titolo conseguite nelle misure risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

I pagamenti relativi al canone unico patrimoniale dovranno essere effettuati mediante versamento (tramite bonifico o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili) su conto corrente intestato al concessionario, quelli derivanti da procedure di riscossione coattiva, devono essere effettuati mediante versamento (tramite bonifico o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili) **sugli appositi conti di tesoreria dedicati intestati al Comune** ai sensi dell'art. 2-bis del Decreto Legge 193/2016 convertito in legge 225/2016 e all'art. 1, comma 790, della legge 160/2019.

Il Comune assicura al Concessionario l'accesso telematico ai conti di cui sopra per la visualizzazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione.

Per il servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e delle altre entrate dell'Ente il concessionario emetterà fatture mensili relative all'aggio di propria competenza, maggiorate dell'IVA, sulla base delle risultanze del rendiconto mensile che dovrà essere trasmesso al Comune entro i 10 giorni naturali e consecutivi del mese successivo. Il Comune emetterà mandato di pagamento entro i termini contrattuali stabili.

Il concessionario, per quanto riguarda il servizio di gestione, riscossione ordinaria e coattiva ed accertamento del canone unico patrimoniale e mercatale, delle pubbliche affissioni dovrà versare alla Tesoreria del Comune l'ammontare del canone annuo, in rate mensili posticipate, ciascuna di pari importo, scadenti il decimo giorno successivo al mese di riferimento.

La concessione avrà durata di anni tre naturali successivi e continui, decorrenti dal **01/01/2024 al 31/12/2026**. Alla scadenza del contratto, lo stesso potrà essere rinnovato per un periodo di ulteriori anni tre.

Il valore complessivo stimato della concessione, per la sua intera durata di anni sei e la proroga tecnica di sei mesi, è pari ad € 630.617,00 di cui 591.500,00 riferito al canone fisso e 39.117,00

per la riscossione coattiva (esclusa IVA), e pertanto inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 comma 1 lettera a) del d.lgs. 36/2023, e che l'aggio a base di gara è pari al 5,90%.

Si precisa in ogni caso che il corrispettivo che sarà riconosciuto dall'Ente al Concessionario sarà correlato sia al volume effettivo delle riscossioni che all'aggio definitivo.

TARIFFE

Il Concessionario è tenuto a quantificare i canoni (esposizioni pubblicitarie, pubbliche affissioni ed occupazioni di suolo pubblico) oggetto della concessione applicando le tariffe stabilite dal Comune senza accordare riduzioni e agevolazioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge, dal Regolamento comunale o da specifici provvedimenti dell'Amministrazione.